

Legge di Bilancio: Confermata la centrale di progettazione delle opere pubbliche

18 Dicembre 2018

Confermato nell'**articolo 1, commi 86-93** del **Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019**, approvato dalla Camera dei Deputati l'8 dicembre 2018, il **provvedimento relativo alla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche**.

Con il comma 86 del provvedimento è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "**Centrale per la progettazione delle opere pubbliche**" mentre **al comma 87** è precisato che la Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi. **Con il comma 88**, poi, sono definiti i compiti ed è precisato che la Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'**articolo 24, comma 1, lettera c)**, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al d.lgs. n. 50/2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

- **progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo**, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
- **gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione** per conto della stazione appaltante interessata;
- **predisposizione di modelli di progettazione per opere simili** o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
- **valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;**
- **assistenza tecnica alle amministrazioni** coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

Nei commi dall'89 al 93 è, poi, definita l'assunzione a tempo indeterminato a partire dal 2019 di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, è possibile procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato.

[ddl_bilancio_2019_Camera](#)